

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo	- Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo	- rel. Consigliere -
Dott. BERNABAI Renato	- Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda	- Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8602/2010 proposto da:

COMUNE DI ARPAISE (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato LANIA ALDO LUCIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAPA Gennaro, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

C.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 81, presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA Silvio, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3451/2009 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/11/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato S. FERRARA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## **FATTO**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza in data 20 novembre 2009, la Corte d'appello di Napoli, accogliendo parzialmente sia l'appello principale del Comune di Arpaise e sia l'appello incidentale del signor C.M. contro la sentenza del Tribunale di Benevento 7 agosto 2003, condannò il comune a restituire al C. la superficie fondiaria di proprietà di questi illegittimamente occupata, e a risarcire i danni cagionati con l'illegittima occupazione del fondo, liquidati in Euro 137.619,96, al netto di quanto già corrisposto per lo stesso titolo, con rivalutazione e interessi legali sul capitale annualmente rivalutato.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Arpaise, per quattro motivi. Il signor C. resiste con controricorso notificato il 29 aprile 2010.

Il ricorrente ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..

## **DIRITTO**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

3. Con il primo motivo di ricorso si censura, per violazione dell'art. 1 c.p.c. in relazione al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, l'affermazione nell'impugnata sentenza della giurisdizione del giudice ordinario, sull'assunto che le nuove norme di quel decreto, attributive della giurisdizione al giudice

amministrativo, sono entrate in vigore il 31 marzo 1998, prima dell'inizio del presente giudizio, avvenuto con la notifica della citazione da parte dell'attore il 4 aprile 1998.

4. Sul punto, essendosi già pronunciate le sezioni unite della corte, il Primo presidente della corte ha disposto che decida la prima sezione civile, alla quale il ricorso è stato assegnato.

Il motivo può essere pertanto in questa sede dichiarato manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza delle sezioni unite di questa corte, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del testo originario del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anzichè limitarsi a estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle sole controversie aventi a oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento dei danni -, spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla radicale trasformazione del suolo per effetto della realizzazione dell'opera pubblica fuori di qualunque procedimento espropriativo e prima dello stesso provvedimento di occupazione d'urgenza, ovvero in carenza di qualunque potestà amministrativa (Cass. Sez. un. 16 novembre 2004 n. 21637). In seguito il principio è stato costantemente ribadito, a cominciare da Cass. n. 13 febbraio 2007 n. 3043, per cui l'azione risarcitoria relativa alla fattispecie qualificabile come occupazione usurpativa rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nella memoria depositata in vista dell'udienza il comune di Arpaia, richiamandosi alla sentenza delle sezioni unite n. 509 del 2011, e sul presupposto che questa sentenza affermi un principio diverso da quello sopra riprodotto, sostiene che la questione dovrebbe tornare all'esame delle Sezioni unite. Il rilievo è infondato, e nasce da un errore di lettura della sentenza n. 509/2011 cit.. Questa sentenza, infatti, conformandosi a sua volta a una consolidata giurisprudenza, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia avente a oggetto il risarcimento di danni cagionati dall'esecuzione di un'opera pubblica, eseguita in base ad un progetto approvato avente ex lege valore di dichiarazione di pubblica utilità, sebbene le proroghe dei termini per il compimento delle opere, e i decreti di esproprio, fossero stati annullati. Nella motivazione della sentenza si chiarisce che le opere erano state iniziate in una situazione di occupazione legittima e in conseguenza dell'annullamento delle proroghe e degli espropri erano state concluse in una situazione illegittima. La realizzazione di quelle opere costituiva, pertanto, un comportamento da ricondurre all'esercizio, anche se illegittimo, del pubblico potere, e l'azione era stata iniziata dopo il 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, in virtù del quale le azioni risarcitorie per vicende di occupazione appropriativa, dovuta a comportamenti riconducibili all'esercizio, ancorchè illegittimo, del pubblico potere rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Nel caso oggi all'esame della corte, invece, l'attore ha agito in giudizio assumendo che l'occupazione fu disposta in mancanza di qualsiasi dichiarazione di pubblica utilità, e la corte territoriale ha ritenuto fondata la sua domanda (iniziale) di restituzione dell'area abusivamente occupata. Nella fattispecie rappresentata non è pertanto ravvisabile l'esercizio di un potere pubblico, e le contrarie affermazioni contenute nel ricorso - circa l'approvazione da parte della Regione Campania di una non meglio precisata opera pubblica nel 1994 - non sono state accertate nel giudizio di merito, e non potrebbero essere provate in questa sede di legittimità. Si tratta pertanto di occupazione sine titulo compresa nella giurisdizione del giudice ordinario.

5. Con i motivi secondo, capo A, e quarto, si lamenta che sia stata ritenuta ammissibile in appello la formulazione della domanda di risarcimento per equivalente, in sostituzione di quella di risarcimento in forma specifica formulata in primo grado, in violazione del divieto di proposizione di domande nuove in appello.

6. Anche questo motivo è infondato, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa corte. È, infatti, principio consolidato che la domanda di pagamento di una somma di danaro pari al danno subito costituisce una mera modificazione (emendatio) e non mutamento (mutatio) della domanda di reintegra in forma specifica proposta con l'atto di citazione (modifica che peraltro,

ricorrendone le condizioni, il giudice può adottare d'ufficio: Cass. 15 luglio 2005 n. 15021), e che di conseguenza è ammissibile la modificazione introdotta con l'atto di appello, nel quale la parte appellante, abbandonando l'originaria domanda di risarcimento in forma specifica chiedi il risarcimento per equivalente (v. per tutte Cass. 29 novembre 1996 n. 10634).

7. Con i motivi secondo, capi B) e C), e terzo, il ricorrente censura l'affermazione che il C. abbia subito un danno, e la determinazione del costo della rimessione in pristino del fondo, e sostiene che le cifre sarebbero state gonfiate.

8. Le censure in questione tendono a un riesame del fatto non consentito in questa sede di legittimità e sono pertanto inammissibili.

9. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2013